

ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

TRA IL COMUNE DI EDOLO E

LA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI EDOLO

PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PRESENZA DELLE SUORE

DELL'ORDINE DELLE SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE

NELLA REALTÀ SOCIALE DEI COMUNI.

PERIODO VALIDITÀ ACCORDO 01.09.22 - 30.06.2024

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Edolo (coordinatore /capofila) in persona del legale rappresentante dott.

Masneri Luca, domiciliato per la carica ricoperta in Edolo, L.go Mazzini 1, presso la sede Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Edolo,

C.F. 00760070177 e P.IVA 00577230980;

e

la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo, C.F. _____ e P.IVA:

99000590176, in persona del legale rappresentante o di colui che può legittimamente rappresentare pro tempore il loco la Parrocchia _____, domiciliato per la carica ricoperta in _____, in esecuzione della _____;

PREMESSO CHE

- sui territori dei comuni di Edolo, Sonico e Monno sono da tempo assenti istituzioni religiose che svolgano un ruolo socialmente significativo per le comunità territoriali, ad integrazione e supporto del ruolo che svolge la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo;

• la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di Sonico e di Monno, ha riscontrato la disponibilità dell'Ordine delle SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE a costituire presso l'immobile che le ospiterà, di proprietà dell'Ordine delle Suore di S. Maria Bambina, sito in Edolo, Via DELLA CHIESA n. 41, una comunità di religiose, composta da tre suore, a servizio della collettività pastorale e, conseguentemente, del territorio in una sua più ampia accezione;

• le suore arriveranno sul territorio nel mese di settembre 2022;

• l'Ordine e la Parrocchia non hanno la possibilità di sostenere da soli la presenza delle suore sul territorio di Edolo, in particolar modo in questo periodo storico, e quindi nasce la necessità di intervenire economicamente come amministrazioni comunali al sostegno economico delle spese da essi sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;

• sono intercorsi accordi, ad oggi informali, tra la Parrocchia e le amministrazioni dei comuni di Edolo, Sonico e Monno al fine di addivenire ad una collaborazione di interesse generale che possa determinare l'arrivo e la permanenza sul territorio delle Suore Francescane di San Giuseppe, in forza alla Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di Sonico e di Monno, compartecipando, per le motivazioni premesse, al sostegno economico delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;

• tali necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno, e fondamentalmente

collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sono state stimate, in termini economici, in un massimo di circa € 35.000,00 all'anno;

- l'arrivo delle suore è da considerarsi di interesse generale per entrambe le parti e, conseguentemente, meritevole di sostegno anche economico visto l'utilità sociale che le rispettive comunità potranno trarne dall'attività delle suore sui territori comunali;

- le amministrazioni dei comuni di Edolo, Sonico e Monno, al fine del supporto congiunto alla Parrocchia per le motivazioni premesse, sulla scorta degli incontri e dei conseguenti accordi informali raggiunti con essa, hanno formalizzato tra loro un accordo ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990 che riporta le regole e le modalità con cui prestare sostegno alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo per le spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore dell'Ordine delle SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE, che arriveranno sul territorio nel mese di settembre 2022, e fondamentalement collegata a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41, le cui clausole principali sono le seguenti:

- validità temporale dell'accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024;
- sostegno economico massimo annuo determinato in € 35.000,00 (tra tutte le tre amministrazioni insieme), rideterminato per le annualità 2022 e 2024, in considerazione della validità temporale del presente accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024, alle effettive mensilità di ciascuno dei due citati anni;
- il Comune di Edolo, al fine dell'operazione citata, è il coordinatore – capofila dell'accordo sopracitato, ed ha quindi l'autorizzazione formale a rapportarsi con la Parrocchia e a concludere con essa, per conto di tutti e tre i comuni, un successivo apposito accordo sulla scorta di quanto già concordato

tra essi all'interno dell'accordo firmato digitalmente in data ___/___/2022 e
previamente approvato dalle rispettive GC.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite,

SI ACCORDANO SU QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le amministrazioni comunali di Edolo, Sonico e Monno, per il tramite del Comune di Edolo in forza di quanto espresso in premessa, e la Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo formalizzano tra loro il presente accordo ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990 con l'obiettivo di favorire, per le motivazioni di interesse generale ben spiegate in premessa, l'arrivo e la permanenza sul territorio delle Suore Francescane di San Giuseppe, in forza alla Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di Sonico e di Monno.

Tale accordo avrà la seguente validità temporale: dallo 01.09.2022 al 30.06.2024.

I citati enti con la sottoscrizione del presente atto, per le motivazioni di interesse generale ben spiegate in premessa, si accordano quindi per la concessione da parte delle amministrazioni comunali citate, rappresentate nel presente atto dal Comune di Edolo, a favore della Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, a titolo di sostegno economico delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentale collegata a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41, di una somma massima annua di € 35.000,00 (trentacinquemila,00), stimata necessaria per le finalità sopradescritte.

Tale somma massima annua, per quanto riguarda le annualità 2022 e 2024, in considerazione della validità temporale del presente accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024, viene riparametrata alle effettive mensilità di ciascuno dei due citati

anni.

Si allega l'accordo ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990 a tal fine firmato digitalmente tra loro dalle amministrazioni comunali di Edolo, Sonico e Monno.

ART. 2 - MODALITA' DI EROGAZIONE, LIQUIDAZIONE E

RENDICONTAZIONE DELLE SOMME

Al fine della erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1 a favore della Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, il Comune di Edolo assumerà il ruolo di coordinatore – capofila nei rapporti con la Parrocchia per le finalità di cui al presente accordo.

Conseguentemente il Comune di Edolo provvederà ad impegnare sul proprio bilancio alla sottoscrizione del presente accordo le somme, così come determinate all'art. 1, a favore della Parrocchia, la quale si impegnerà ad utilizzarle per le finalità concordate, quindi esclusivamente per tutto ciò che riguarderà spese da sostenere per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41.

Per quanto concerne la materiale liquidazione annua di tali somme impegnate da parte del Comune di Edolo a favore della Parrocchia, essa verrà effettuata orientativamente entro le seguenti tempistiche per ciascun anno dell'accordo:

- relativamente all'annualità 2022, in acconto l'80% entro il 30.09.2022 ed il rimanente 20% entro il 31/01/2023 a seguito della rendicontazione presentata dalla Parrocchia relativamente alle spese sostenute da essa per il sostentamento delle tre suore nella quota d'anno considerata;

- relativamente all'annualità 2023, in acconto il 50% entro il 31.01.2023, il 40% entro il 31.07.2023 ed il restante 10% entro il 31/01/2024 a seguito della

rendicontazione presentata dalla Parrocchia relativamente alle spese sostenute

da essa per il sostentamento delle tre suore nell'anno;

- relativamente all'annualità 2024, in acconto l'80% entro il 31.01.2024 ed il rimanente 20% entro il 31/07/2024 a seguito della rendicontazione presentata dalla Parrocchia relativamente alle spese sostenute da essa per il sostentamento delle tre suore nella quota d'anno considerata.

Conseguentemente, la Parrocchia provvederà a rendicontare entro la fine del primo mese dell'anno successivo le documentazioni giustificative di tutte le spese sostenute ai fini del presente accordo per gli anni di riferimento dello stesso, ovvero provvederà a rendicontarle prontamente appena le avrà tutte a disposizione (ad es. bollette per le utenze di novembre - dicembre dell'anno di riferimento).

Al fine della liquidazione del saldo di ogni annualità del presente accordo, in considerazione della rendicontazione finale di cui al periodo precedente, il Comune di Edolo provvederà:

1) a liquidare a favore della Parrocchia la quota necessaria ulteriore rispetto a quanto già liquidato in acconto anno per anno, sino all'importo massimo impegnato e liquidabile ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, nel caso la rendicontazione della spesa annua (o di quota d'anno per gli anni 2022 e 2024) effettuata dalla Parrocchia evidenziasse una spesa superiore a quanto liquidato in acconto anno per anno con le regole del presente accordo;

2)

2.1 - a contabilizzare a favore della Parrocchia come acconto per l'anno a venire (relativamente agli anni 2023 e 2024) la parte di quota di acconto già liquidata anno per anno ai sensi dell'art. 2 del presente accordo ed eccedente le spese effettuate e rendicontate dalla Parrocchia per gli anni 2022 e 2023;

2.2 - a richiedere alla Parrocchia il rimborso della parte di quota di acconto già liquidata per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 2 del presente accordo, nel caso in cui la rendicontazione della spesa annua relativa alla quota d'anno 2024 effettuata dalla Parrocchia evidenziasse una spesa inferiore a quanto già liquidato in acconto per il 2024 con le regole del presente accordo. In tal caso la Parrocchia si impegna a rimborsare prontamente al Comune tale valore eccedente ad essa liquidato.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata dalla data dello 01.09.2022 alla data del 30.06.2024, eventualmente prorogabile / rinnovabile a fronte delle necessità che potranno essere valutate dagli attori del presente accordo in quel momento.

Il Comune di Edolo promette di impegnarsi sin da subito alla possibilità di mettere a disposizione delle suore la rettoria di San Giovanni sita in VIA SAN GIOVANNI 1 in EDOLO, di sua proprietà, attualmente non disponibile, al termine del presente accordo ovvero anche prima qualora tale rettoria ritornasse anzitempo nella piena disponibilità del Comune, in considerazione della economicità di tale nuova potenziale sistemazione.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si danno atto che si provvederà alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario alle finalità di cui al presente accordo, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento

UE n. 2016/679, chiariscono che il titolare del trattamento, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente accordo, sarà il Comune di Edolo.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, così come disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto a registrazione (con conseguente esenzione dall'imposta), così come disciplinata dal DPR 26 aprile 1986, in applicazione dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), così come precisato dalla A.E. con propria nota / risposta n. 22 in data 08/01/2021 su di un caso di specie.

Letto, approvato e sottoscritto:

Comune di Edolo: _____

Parrocchia Santa Maria Nascente: _____